

Corte d'Appello di Palermo - Sezione IV penale – Sentenza 6 luglio 2018 n. 3409

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dai Signori:

Presidente - Mario Fontana

Consigliere - Enzo Agate

Consigliere - Luciana Caselli

Il 29/06/2018 con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott.ssa Ca.Ba. e con l'assistenza del Cancelliere Gi.D'E.

Ha emesso e pubblicato la seguente:

SENTENZA

(...)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29.06.17 il Tribunale di Trapani in composizione monocratica dichiarava (...) e (...) colpevoli dei reati di cui agli artt. 44 lett. c), 64, 71, 93, 94, 95 D.P.R. n. 380 del 2001 e 181 D.Lgs. n. 42 del 2004 perché, nella qualità di proprietari di un immobile e committenti dei lavori, realizzavano, in assenza del prescritto permesso a costruire e dell'autorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali di Trapani, in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, senza aver effettuato la prescritta denuncia all'ufficio del genio civile ed avere ottenuto la relativa autorizzazione ed in assenza di un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, opere consistite in un manufatto in muratura di 22 m², addossato a preesistente fabbricato già oggetto di illecita costruzione ed adibito a civile abitazione, di due tettoie in legno, di cui una su base in cemento armato, e di un gazebo in legno, su base in cemento armato; fatti commessi in San Vito Lo Capo sino al 8.04.15.

Per l'effetto il Tribunale, ritenuta la continuazione, condannava gli imputati alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi due di arresto ed Euro 20.000 di ammenda ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali, ordinando la demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, subordinando a tale adempimento, da effettuarsi entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Con atto del 13.07.17 avverso detta sentenza hanno interposto appello gli imputati, a mezzo del loro difensore, chiedendo che venisse emessa sentenza assolutoria nei confronti della (...)

per non avere commesso il fatto ovvero nei confronti di entrambi perché il fatto non è previsto dalla legge come reato o sentenza di improcedibilità, essendo i reati estinti per prescrizione, o, in subordine, che venissero concesse le circostanze attenuanti generiche, con conseguente riduzione della pena inflitta al minimo edittale.

Tratti a giudizio all'udienza dibattimentale del 29.06.18, celebrata in assenza degli imputati, all'esito della discussione, le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate nel separato verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è parzialmente fondato per cui la sentenza impugnata deve essere riformata con la Pronuncia di una sentenza assolutoria nei confronti dell'imputata (...).

Con il primo motivo l'appellante (...) censura la sentenza impugnata per avere il primo giudice emesso un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti, nonostante l'assenza di prove a suo carico, risultando insufficiente la mera circostanza di essere comproprietari a dell'immobile su cui vennero realizzate le opere abusive, non essendo state tenute nella dovuta considerazione le dichiarazioni rese dal marito, che ha ammesso le proprie responsabilità, escludendo un coinvolgimento della moglie nella realizzazione dei lavori, senza, peraltro, avere tenuto conto che la stessa fosse residente a (...) e, quindi, ad una notevole distanza dal luogo in cui vennero realizzate le opere abusive.

Il giudice di primo grado ha fondato il giudizio di responsabilità dell'imputata in ordine ai reati alla stessa ascritti, rilevando che tale circostanza è comunque desumibile dal fatto che i coniugi, in quanto comproprietari dell'immobile in comunione dei beni, all'epoca dei fatti avevano entrambi la piena disponibilità giuridica e di fatto dell'immobile ove erano in corso lavori, oltre che un interesse comune alla realizzazione degli stessi.

In realtà, l'imputato (...) all'udienza del 29.06.17 ha depositato una memoria, da lui sottoscritta, in cui ha ammesso le proprie responsabilità, escludendo un qualsiasi coinvolgimento della moglie in relazione alle opere abusivamente realizzate, non avendola mai informata dei lavori, eseguiti senza il suo consenso, e non avendole richiesto alcun contributo economico, essendo stata portata a conoscenza dell'abuso soltanto al momento del sequestro, data la distanza chilometrica esistente fra San Vito Lo Capo ed il luogo di residenza ((...)).

Orbene, l'unico elemento a carico dell'imputata risulta essere la comproprietà dell'immobile su cui vennero realizzate le opere abusive, non potendosi ritenere decisiva la circostanza, evidenziata dal primo giudice, che l'immobile si trovasse nella disponibilità giuridica e di fatto di entrambi i coniugi.

Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte in materia: "La responsabilità del proprietario o comproprietario non committente non può essere oggettivamente dedotta dal diritto sul bene, né può essere configurata come responsabilità omissiva per difetto di vigilanza, attesa l'inapplicabilità dell'art. 40 co. 2 c.p., ma deve essere dedotta da indizi ulteriori rispetto all'interesse insito nel diritto di proprietà, idonei a sostenere la sua

compartecipazione, anche morale, al reato. In particolare si è evidenziato che questa responsabilità può dedursi da elementi quali la piena disponibilità della superficie edificata, l'interesse alla trasformazione del territorio, i rapporti di parentela o affinità con l'esecutore del manufatto, la presenza e la vigilanza durante lo svolgimento dei lavori, il deposito di provvedimenti abilitativi (anche in sanatoria), la fruizione dell'immobile secondo le norme civilistiche sulla cessione, nonché tutti quei comportamenti (positivi o negativi) da cui possono trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione -anche morale- alla realizzazione del fabbricato" (cfr. Cass. sez. III sent. n. 6126 del 21.01.16).

Nel caso in esame non sussistono elementi probatori idonei a comprovare il concorso nei reati in contestazione da parte dell'odierna imputata, non potendo ritenersi sufficiente la mera circostanza di essere comproprietaria dell'immobile, unitamente al coniuge.

Peraltro, la circostanza che i predetti coniugi fossero residenti a (...) e, quindi, in località diversa da quella in cui venne perpetrato l'abuso edilizio (San Vito Lo Capo) depone in senso favorevole alla (...), non consentendo di desumere che la stessa avesse necessariamente dato il proprio assenso alla realizzazione delle opere abusive.

Alla stregua di ciò la sentenza impugnata deve essere riformata con la pronuncia di una sentenza assolutoria nei confronti della prevenuta per non avere commesso il fatto.

Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata per non avere il primo giudice tenuto conto che gli interventi edilizi erano di consistenza limitata e di limitato impatto sul territorio per cui non necessitavano di comunicazione o permesso di costruire.

Il giudice di primo grado non ha specificamente argomentato sul punto, essendosi limitato ad evidenziare che non può nutrirsi alcun dubbio in ordine al fatto che la realizzazione dell'opera descritta nella prospettazione accusatoria -e rappresentata dalla documentazione fotografica in atti- rientri nell'ambito delle attività per le quali, ai sensi dell'art. 10 lett. a) D.P.R. n. 380 del 2001, è necessario ottenere preventivamente il permesso di costruire.

A tal proposito deve evidenziarsi, infatti, che venne posto in essere un consistente ampliamento dell'immobile preesistente, essendo stato realizzato un corpo di fabbrica di circa 22 m², addossato ad un preesistente fabbricato, già oggetto di illecita costruzione ed adibito a civile abitazione, oltre a due tettoie in legno ed un gazebo, su basi in cemento armato, in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, sicché risulta evidente che l'opera fosse destinata ad incidere notevolmente sull'assetto urbanistico e paesaggistico del territorio.

Deve, pertanto, confermarsi giudizio di colpevolezza emesso dal primo giudice nei confronti dello (...) in ordine a tutte le fattispecie contravvenzionali contestate.

Con il terzo motivo gli appellanti invocano la pronuncia di una sentenza di improcedibilità, essendo i reati estinti per prescrizione, non sussistendo elementi per ritenere che le opere fossero state realizzate in epoca prossima all'accertamento eseguito in data 8.04.15, ben potendo essere risalenti ad un'epoca prossima al precedente sopralluogo, eseguito in data 19.05.11.

Dalla comunicazione di notizie di reato del 2.05.15, acquisita al fascicolo dibattimentale, con il consenso delle parti, all'udienza del 22.12.16 emerge che la Polizia Municipale, al momento del sopralluogo, eseguito in data 8.04.15, diede atto che erano in corso opere edili, precisando che detto immobile, alla data del presente accertamento, era con gli arredi collocati di recente, in quanto ancora con i materassi cellofanati e quindi ancora non utilizzati.

Orbene, dalla documentazione fotografica acquisita al fascicolo dibattimentale non si evince quali fossero le opere in corso di esecuzione, secondo quanto attestato dagli agenti di polizia municipale, tuttavia si rileva la recente realizzazione dei lavori, comprovata dalla mancanza di segni di usura sulle pareti esterne dell'edificio ovvero sulle suppellettili, che risultano ancora non utilizzate, a riprova del fatto che i lavori fossero stati ultimati in epoca prossima alla data dell'accertamento, non potendo, certamente, retrodatarsi l'ultimazione delle opere ad oltre due anni da tale data, così come invocato dagli appellanti, al fine di pervenire ad una sentenza di improcedibilità per il decorso del termine di prescrizione dei reati.

Non merita accoglimento neppure la doglianza inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio atteso che non sussistono elementi favorevoli all'imputato per il riconoscimento del suddetto beneficio (verosimilmente enunciato nella parte motiva della sentenza, per mero errore materiale, non essendo stato preso in considerazione nel computo della pena), risultando, peraltro, che il prevenuto, anche in epoca antecedente ai fatti in contestazione, ha realizzato delle opere abusive, senza procedere alla demolizione delle stesse, mentre la pena irrogata (mesi due di arresto ed Euro 20.000 di ammenda) appare congrua e proporzionata all'entità dei fatti, essendo stata determinata la pena base in misura di poco superiore al minimo edittale (mese uno, giorni quindici di arresto ed Euro 18.000 di ammenda), con un aumento minimo di giorni quindici di arresto ed Euro 2000 di ammenda, per effetto della disciplina della continuazione.

La sentenza impugnata deve, dunque, essere riformata con la pronuncia di una sentenza assolutoria nei confronti dell'imputata (...), con conferma delle ulteriori statuizioni e con la conseguente condanna dell'appellante (...) al pagamento delle ulteriori spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt. 605 e 592 c.p.p.; in parziale riforma della sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Trapani in data 29.06.17 appellata da (...) e (...), assolve quest'ultima dai reati ascrittile per non avere commesso il fatto.

Conferma nel resto la sentenza impugnata e condanna (...) Vincenzo al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Così deciso in Palermo il 29 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2018.